

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[[1]](#footnote-1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 415, paragrafo 3 bis, primo comma, l'articolo 430, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 430, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

1. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2), il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[3]](#footnote-3) stabilisce, sulla base dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013, un quadro di riferimento coerente per le segnalazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è stato modificato più volte a seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurre, sviluppare ulteriormente o adattare elementi prudenziali.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano gli obblighi di segnalazione degli enti. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso semplice alle disposizioni stesse, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Tenendo conto delle norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-4) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 in una serie di aspetti, quali il coefficiente di leva finanziaria, il requisito di finanziamento stabile netto, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa. È pertanto opportuno rivedere il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e aggiornare la serie di modelli per la raccolta di informazioni a fini di segnalazione alle autorità vigilanza.
4. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un requisito di coefficiente di leva finanziaria di classe 1 calibrato al 3 %, una serie di rettifiche al calcolo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma della direttiva 2013/36/UE. La segnalazione del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere aggiornata per riflettere tali requisiti e adeguamenti nel calcolo dell'esposizione.
5. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 gli obblighi di segnalazione relativi al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), compresi i requisiti semplificati. È pertanto necessario stabilire una nuova serie di modelli e istruzioni per la segnalazione.
6. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni in progetti infrastrutturali e metodi aggiornati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli organismi di investimento collettivo. È pertanto necessario stabilire, anche in conformità al quadro di riferimento in materia di informativa, nuovi modelli e istruzioni per la segnalazione del rischio di credito e aggiornare le attuali istruzioni.
7. Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 il metodo standardizzato con un metodo standardizzato più sensibile al rischio per il rischio di controparte (SA-CCR) e una versione semplificata (SA-CCR semplificato) per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Il metodo dell'esposizione originaria, benché rivisto, rimane disponibile per gli enti che soddisfano criteri predefiniti. È pertanto necessario stabilire nuovi modelli e istruzioni per la segnalazione del rischio di controparte e aggiornare le attuali istruzioni.
8. Il regolamento (UE) 2019/876 ha sostituito nel regolamento (UE) n. 575/2013 i riferimenti al "capitale ammissibile" nel calcolo delle grandi esposizioni con riferimenti al "capitale di classe 1" e ha introdotto un'altra soglia per la segnalazione delle grandi esposizioni su base consolidata. La segnalazione delle grandi esposizioni dovrebbe pertanto essere aggiornata.
9. Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio[[5]](#footnote-5) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate (NPE) che impone una deduzione dai fondi propri degli enti se le esposizioni deteriorate non sono sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche, sulla base di un calendario predefinito volto ad ottenere una copertura completa nel tempo. Tali livelli si basano sulle definizioni di "esposizione deteriorata" e "misure di concessione" di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È pertanto necessario modificare i modelli e le istruzioni per assicurare che vi sia un'unica definizione di "esposizione deteriorata" e di "misure di concessione" a fini sia di segnalazione che di livelli minimi di accantonamento prudenziale. Sono inoltre necessari nuovi modelli per la raccolta di informazioni per il calcolo dei livelli minimi.
10. Il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio[[6]](#footnote-6) abroga, con effetto dal 26 giugno 2026, la parte terza, titolo I, capo 1, sezione 2 (articoli da 95 a 98), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questo motivo le disposizioni in materia di segnalazione per i gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata dovrebbero cessare di applicarsi il 26 giugno 2026.
11. In considerazione della portata di tali modifiche e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e sostituirlo con il presente regolamento.
12. Il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio[[7]](#footnote-7) fa parte di una serie di misure volte ad attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sugli enti in tutta l'Unione. Tale regolamento ha introdotto alcune modifiche ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 che hanno un impatto sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nel quadro di riferimento per le segnalazioni.
13. Gli enti dovrebbero iniziare le segnalazioni a fini di vigilanza per la fine del secondo trimestre del 2021. Tuttavia la segnalazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria dovrebbe iniziare dal gennaio 2023, in quanto l'applicazione dei requisiti di riserva di leva finanziaria è stata rinviata al gennaio 2023 dal regolamento (UE) 2020/873.
14. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
15. L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[8]](#footnote-8), eccezion fatta per le disposizioni che riflettono le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/873 al regolamento (UE) n. 575/2013. L'ABE ha deciso che sarebbe stato altamente sproporzionato effettuare consultazioni pubbliche o un'analisi costi-benefici su tali disposizioni in quanto esse riguardano pochissime righe dei modelli di segnalazione sulla solvibilità e sulla leva finanziaria e non sono suscettibili di incidere in misura rilevante sui costi delle segnalazioni. Inoltre tale consultazione pubblica o un'analisi costi-benefici impedirebbero alle autorità di vigilanza di raccogliere tempestivamente i dati pertinenti in modo coerente e regolare.
16. Al fine di concedere agli enti il tempo necessario per prepararsi per le segnalazioni a norma del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce formati e modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni degli enti alle loro autorità competenti conformemente all'articolo 415, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 430, paragrafi da 1 a 4, e 7 e 9, di tale regolamento.

Articolo 2

**Date di riferimento per le segnalazioni**

1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;

b) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

c) segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

d) segnalazioni annuali: 31 dicembre.

1. Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui agli allegati III e IV, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato V, in riferimento a un determinato periodo, sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
2. Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie e le informazioni ai fini dell'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.

Articolo 3

**Date d'invio per le segnalazioni**

1. Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro l'orario di chiusura delle attività alle seguenti date d'invio:

a) segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;

b) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;

c) segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;

d) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

1. Se la data d'invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.
2. Laddove gli enti segnalino le informazioni finanziarie o le informazioni ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro anno contabile come previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
3. Gli enti possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. I dati non sottoposti a revisione contabile sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
4. Alle autorità competenti sono immediatamente comunicate anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.

Articolo 4

**Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione**

1. Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come enti piccoli e non complessi alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
2. Gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 iniziano a segnalare le informazioni come grandi enti alla prima data di riferimento per le segnalazioni dopo che tali condizioni sono state soddisfatte. Se non soddisfano più tali condizioni, tali enti interrompono la segnalazione delle informazioni alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva.
3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva al superamento di tali soglie per due date di riferimento per le segnalazioni consecutive. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni soggette alle soglie stabilite nel presente regolamento alla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.

Articolo 5

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni trimestrali**

1. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza trimestrale.
2. Gli enti presentano le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 1.
3. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato specificate nel modello 7 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.2.
4. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nei modelli 8.1 e 8.2 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.3.
5. Gli enti presentano le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e le informazioni aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.4.

Gli enti presentano le informazioni specificate nei modelli 9.1 e 9.2, in particolare le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese, se le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi "non nazionali" per tutte le classi di esposizioni, segnalate nella riga 0850 del modello 4 dell'allegato I, sono pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 0860 del modello 4 dell'allegato I. Le esposizioni sono considerate nazionali quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.

1. Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nei modelli da 34.01 a 34.05 e da 34.08 a 34.10 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.9.
2. Gli enti che applicano il metodo standardizzato o il metodo dei modelli interni per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.9.7.
3. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.5.
4. Gli enti presentano le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.6.
5. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.7.
6. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.1.
7. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7.
8. Gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 5.8.
9. Gli enti presentano le informazioni relative alla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, come segue:

a) tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6;

b) oltre alle informazioni di cui alla lettera a), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione[[9]](#footnote-9) forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6;

c) oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione e che superano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6.

Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4.

1. Gli enti presentano le informazioni relative ai livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate (NPE) specificate nei modelli 35.01, 35.02 e 35.03 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 8.

Articolo 6

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base individuale - segnalazioni semestrali**

1. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente articolo con frequenza semestrale.
2. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.8, tranne nel caso in cui appartengano ad un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.
3. Gli enti presentano le informazioni relative alle esposizioni verso emittenti sovrani come segue:

a) se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte "amministrazioni pubbliche" è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di "titoli di debito" e "prestiti e anticipazioni", gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 7, e seguono le istruzioni di cui all'allegato V relative al modello 4 dell'allegato III o IV, a seconda del caso, per calcolare i valori pertinenti;

b) se il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 0010, colonna 0010, del modello 33 dell'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati, gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni dell'allegato II, parte II, punto 7, con una ripartizione completa per paese;

c) gli enti che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) ma non quella di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 7, aggregando le esposizioni

i) a livello complessivo; e

ii) a livello nazionale.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

1. Le informazioni relative alle perdite significative dovute al rischio operativo sono segnalate come segue:

a) gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

b) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

c) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le seguenti informazioni, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

i) le informazioni specificate nella colonna 0080 del modello 17.01 dell'allegato I per le seguenti righe:

- numero di eventi (nuovi eventi) (riga 0910),

- importo delle perdite lorde (nuovi eventi) (riga 0920),

- numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite (riga 0930),

- adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni (riga 0940),

- perdita singola massima (riga 0950),

- somma delle cinque maggiori perdite (riga 0960),

- importo complessivo dei recuperi diretti delle perdite (escluse le assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio) (riga 0970),

- importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio (riga 0980);

ii) le informazioni specificate nel modello 17.02 dell'allegato I;

d) gli enti di cui alla lettera c) possono segnalare la serie completa delle informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

e) i grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2;

f) gli enti diversi dai grandi enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo a norma della parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.01 e 17.02 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 4.2.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato semplificato o il metodo dell'esposizione originaria per il calcolo delle esposizioni al rischio di controparte conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni relative al rischio di controparte specificate nel modello 34.06 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.9.7.

Articolo 7

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri su base consolidata**

Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate

a) agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione su base consolidata con la frequenza ivi specificata; e

b) nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 2, riguardo ai soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento, con frequenza semestrale.

Articolo 8

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri - obblighi di segnalazione aggiuntivi su base individuale e consolidata**

1. Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e) o h), o all'articolo 452, lettere b), g) o h), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all'articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all'articolo 6 o su base consolidata conformemente all'articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di credito e sul rischio di controparte specificate nei modelli 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 e 34.11 dell'allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punti 3.3 e 3.9.12, del presente regolamento.
2. Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 439, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi con la frequenza di cui all'articolo 433 bis o 433 quater, su base individuale conformemente all'articolo 6 o su base consolidata conformemente all'articolo 13 di tale regolamento, trasmettono le informazioni sul rischio di controparte specificate nel modello 34.07 dell'allegato I del presente regolamento con la stessa frequenza e sulla stessa base, seguendo le istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 3.9.8, del presente regolamento.

Articolo 9

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per le imprese d'investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale**

1. Le imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 presentano le informazioni di cui al presente articolo.
2. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, le imprese di investimento che si avvalgono dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale.
3. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, le imprese di investimento che si avvalgono dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza prevista da tali articoli.

Articolo 10

**Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente da imprese d'investimento soggette agli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata**

1. Le imprese di investimento che applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 presentano le informazioni di cui al presente articolo.
2. Per segnalare le informazioni sui fondi propri e sui requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, ad eccezione delle informazioni sul coefficiente di leva finanziaria, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata:

a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.

1. Per segnalare le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese di investimento di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento soggette all'articolo 95 e da imprese di investimento soggette all'articolo 96 o di gruppi costituiti unicamente da imprese di investimento che si avvalgono dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 con riferimento all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le seguenti informazioni su base consolidata:

a) le informazioni specificate all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5 e da 8 a 13, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento con la frequenza stabilita da tali articoli;

b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.

Articolo 11

**Segnalazione di informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[[10]](#footnote-10)**

1. Per segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente all'articolo 430, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato III su base consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato V.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

a) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 3, con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nell'allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l'ente supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;

e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello 1.1 dell'allegato III, parte 1;

f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato III, parte 1;

g) le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell'allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) l'ente non è un ente piccolo e non complesso;

ii) il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni dell'ente che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, di tale regolamento è pari o superiore al 5 %;

h) le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato III, parte 4, con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.

Ai fini della lettera g), punto ii), il rapporto non comprende, nel numeratore o nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.

Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 12

**Segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata per gli enti che applicano discipline contabili nazionali**

1. Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie agli enti stabiliti in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 9, del  
   regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato IV del presente regolamento su base consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato V del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

a) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 1, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 3, con frequenza semestrale;

c) le informazioni specificate nell'allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;

d) le informazioni specificate nel modello 20 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale se l'ente supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma;

e) le informazioni specificate nel modello 21 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale, se le attività materiali soggette a leasing operativo sono pari o superiori al 10 % delle attività materiali totali segnalate nel modello 1.1 dell'allegato IV, parte 1;

f) le informazioni specificate nel modello 22 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale, laddove i proventi netti da commissioni e provvigioni siano pari o superiori al 10 % della somma tra proventi netti da commissioni e provvigioni e proventi netti da interessi segnalata nel modello 2 dell'allegato IV, parte 1;

g) le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell'allegato IV, parte 2, con frequenza trimestrale se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i) l'ente non è un ente piccolo e non complesso;

ii) il rapporto dell'ente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera g), punto ii), è pari o superiore al 5 %;

h) le informazioni specificate nel modello 47 dell'allegato IV, parte 4, con frequenza annuale se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo.

Ai fini delle lettere da d) a h) del presente paragrafo, si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 13

**Segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili ai sensi dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata**

1. Gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato VII, su base consolidata con frequenza annuale.
2. Gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato VI, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato VII, su base individuale con frequenza annuale.
3. Se un ente ha una succursale in un altro Stato membro, detta succursale presenta all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni specificate nell'allegato VI relative a tale succursale, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato VII, con frequenza annuale.

Articolo 14

**Segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni su base individuale e consolidata**

1. Per segnalare le informazioni relative alle grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX, con frequenza trimestrale.
2. Per segnalare le informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX, con frequenza trimestrale.
3. Per segnalare le informazioni relative alle esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX, con frequenza trimestrale.
4. Per segnalare le informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni verso enti su base consolidata e le informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che esercitano attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX, con frequenza trimestrale.

Articolo 15

**Segnalazioni riguardanti il coefficiente di leva finanziaria su base individuale e consolidata**

1. Per segnalare le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato X, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XI, con frequenza trimestrale. Solo i grandi enti presentano il modello 48.00 dell'allegato X.
2. Le informazioni specificate nella cella {r0410;c0010} del modello 40.00 dell'allegato X sono fornite unicamente da:

a) grandi enti che sono G-SII o che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza semestrale;

b) grandi enti diversi dai G-SII che non sono enti quotati, con frequenza annuale;

c) enti diversi dai grandi enti ed enti piccoli e non complessi che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con frequenza annuale.

1. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 13, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 5, è superiore all'1,5 %;

b) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 5, è superiore al 2 %.

Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l'ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.

1. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 8, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 13, anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia.

1. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 300 milioni di EUR;

b) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 500 milioni di EUR.

Se un ente soddisfa solo la condizione di cui alla lettera a), si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Se soddisfa entrambe le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), l'ente inizia a segnalare tali informazioni per la data di riferimento successiva alla data di riferimento per le segnalazioni in cui ha superato la soglia.

Articolo 16

**Segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità su base individuale e consolidata**

1. Per segnalare le informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato XXIV del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXV del presente regolamento, con frequenza mensile.
2. Le informazioni di cui all'allegato XXIV tengono conto delle informazioni presentate per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.

Articolo 17

**Segnalazioni riguardanti il finanziamento stabile su base individuale e consolidata**

Per segnalare le informazioni relative al finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIII, con frequenza trimestrale secondo le modalità seguenti:

a) gli enti piccoli e non complessi che hanno scelto di calcolare il loro coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) utilizzando la metodologia di cui alla parte sei, titolo IV, capi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa autorizzazione della loro autorità competente conformemente all'articolo 428 sextricies dello stesso regolamento, presentano i modelli 82 e 83 dell'allegato XII del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIII del presente regolamento;

b) gli enti diversi da quelli di cui alla lettera a) presentano i modelli 80 e 81 dell'allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIII;

c) tutti gli enti presentano il modello 84 dell'allegato XII, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIII.

Articolo 18

**Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata**

1. Per segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano con frequenza mensile tutte le informazioni seguenti:

a) le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XIX;

b) le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXI;

c) le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXIII.

1. In deroga al paragrafo 1, un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 può presentare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale.

Articolo 19

**Segnalazioni riguardanti il gravame sulle attività su base individuale e consolidata**

1. Per segnalare le informazioni relative al gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano le informazioni specificate nell'allegato XVI del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XVII del presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate come segue:

a) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parti A, B e D, con frequenza trimestrale;

b) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte C, con frequenza annuale;

c) le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte E, con frequenza semestrale.

1. Gli enti non sono tenuti a segnalare le informazioni specificate nell'allegato XVI, parti B, C e E, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'ente non è considerato un grande ente;

b) il livello di gravame sulle attività, calcolato secondo l'allegato XVII, punto 1.6.9, è inferiore al 15 %.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

1. Gli enti segnalano le informazioni specificate nell'allegato XVI, parte D, solo se emettono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[11]](#footnote-11).

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 20

**Segnalazioni integrative su base consolidata ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII**

1. Per segnalare le informazioni integrative ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE presentano le informazioni specificate nell'allegato XXVI, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXVII, su base consolidata con frequenza trimestrale.
2. Gli enti imprese madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE presentano le informazioni di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la misura dell'esposizione totale del gruppo, comprese le filiazioni assicurative, è pari o superiore a 125 miliardi di EUR;

b) l'impresa madre nell'UE o una delle sue filiazioni o qualsiasi succursale gestita dall'impresa madre o da una filiazione è situata in uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[[12]](#footnote-12).

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono presentate entro l'orario di chiusura delle attività alle seguenti date d'invio: 1° luglio, 1° ottobre, 2 gennaio e 1° aprile.
2. In deroga all'articolo 4, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo si applica quanto segue:

a) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE inizia immediatamente a segnalare le informazioni conformemente al presente articolo se la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera la soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile, e presenta tali informazioni almeno per la fine di tale esercizio e le tre date di riferimento trimestrali successive;

b) l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE cessa immediatamente di segnalare le informazioni conformemente al presente articolo qualora la misura della sua esposizione del coefficiente di leva finanziaria scenda al di sotto della soglia specificata alla fine dell'esercizio contabile.

Articolo 21

**Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni**

1. Gli enti presentano le informazioni nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello di cui all'allegato XIV e le formule di convalida di cui all'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:

a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;

b) i dati numerici sono comunicati come segue:

i) i punti di dati con il tipo di dati "monetario" sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii) i punti di dati con il tipo di dati "percentuale" sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii) i punti di dati con il tipo di dati "numero intero" sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

c) gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI);

d) i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificati dal loro LEI, se disponibile.

1. Gli enti corredano i dati comunicati delle seguenti informazioni:

a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;

b) valuta utilizzata per le segnalazioni;

c) principio contabile;

d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente segnalante;

e) ambito del consolidamento.

Articolo 22

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 23

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2021.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le segnalazioni sul requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti identificati come G-SII di cui al modello 47 dell'allegato X si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Gli articoli 9 e 10 cessano di applicarsi il 26 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

La presidente

Ursula von der Leyen

1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4). [↑](#footnote-ref-7)
8. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
11. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [↑](#footnote-ref-11)
12. Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-12)